



# COMUNE DI PADOVA

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PER LA TUTELA DEL RIPOSO DEI RESIDENTI IN ORARIO NOTTURNO.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

**VALUTATO** che la tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

**CONSIDERATO** l'alto valore che la silenziosità assume per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona;

**VERIFICATO**, dall'analisi delle richieste di intervento giunte alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale, un aumento delle segnalazioni dei cittadini inerenti emissioni rumorose e disagi sonori, in particolare per la diffusione di riproduzioni musicali in orario serale e notturno;

**DATO ATTO** che, uguali segnalazioni sono giunte anche da parte dei c.d. "Street Tutor", in particolare per la zona Portello e Piazze centrali, per la presenza di numerosi giovani che si aggregano fin dalla prima serata, suonando strumenti musicali oppure utilizzando accessori di diffusione ed amplificazione acustica per "device" elettronici, permanendo sul posto anche fino a notte inoltrata;

**RISCONTRATO** che la naturale necessità di ritrovarsi in gruppo per adolescenti e giovani è agevolata e rafforzata anche dal recente termine dell'anno scolastico e dal periodo estivo che incoraggia il trattenersi all'aperto in orario serale;

**RISCONTRATE** anche le contemporanee e contrapposte esigenze di riposo e tranquillità dei residenti del centro storico e del rione Portello, anche in considerazione di un minor isolamento acustico domestico dettato dall'esigenza di mantenere aperte le finestre in orario serale per raffrescare il calore della giornata e dalla struttura urbanistica della città che amplifica e tende ad innalzare il rumore, il vocio, la musica e i suoni provenienti dalla strada e dalle piazze;

**DATO ATTO** che l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'obbligo di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti,

**EVIDENZIATA** la necessità di contemperare le esigenze di socializzazione e di ritrovo in gruppo in spazi ed aree aperte del centro cittadino da parte di fasce di ragazzi che ascoltano insieme la musica quale espressione e segno di riconoscimento di una precisa identità giovanile e metodo di evasione e superamento di uno standard di vita tradizionale, con la necessità di assicurare un'adeguata tutela della fascia di riposo notturna per i residenti nelle aree maggiormente interessate dall'aggregazione giovanile;

**RICHIAMATO** l'art. 21 del "Regolamento Comunale di Polizia Urbana e la civile convivenza" per le attività rumorose che recita: "*Salvo quanto già previsto dal vigente Regolamento che disciplina le attività rumorose è vietato l'uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del suono, petardi, giochi pirotecnici e strumenti simili che arrechino potenziale disturbo, secondo normale apprezzamento, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui l'evento è avvenuto.*";

**RITENUTO** che la fattispecie regolamentare citata non contempli le situazioni di disturbo sopra descritte, per cui si rende necessaria l'adozione del presente provvedimento d'urgenza;

**RICHIAMATO** l'art. 11 del "Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" in materia di emissioni sonore ed orari dei pubblici esercizi che pone, pur con altre misure restrittive, come limite massimo le ore 22.00 per la riproduzione di musica percettibile dall'esterno dei locali e le ore 24.00 quale limite per l'effettuazione di intrattenimenti musicali dal vivo all'esterno;

**RITENUTO** adeguato alla problematica in essere limitare l'emissione di suoni e musica e la riproduzione, amplificata e non, di musica tramite qualsiasi "device" elettronico ad un orario consono alle esigenze di quiete e riposo notturno, stabilendo oggettivamente un divieto di utilizzare strumenti musicali, emettere suoni e riprodurre musica in un orario compreso tra le ore 00.00 e le ore 06.00;

**RITENUTO** che per la situazione descritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano l'uso di strumenti musicali o sonori o la riproduzione amplificata di musica liquida digitale tramite "device" digitali in orario notturno;

- urgenza, per la situazione di potenziale danno alla salute ed al diritto di riposo dei residenti, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare in ragione del possibile aumento delle segnalazioni di rumori e disturbi del riposo dei residenti;

**RILEVATO** che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse al riposo dei residenti, rientrando nel più ampio diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana;

**DATO ATTO** che analogo divieto era già stato oggetto dell'Ordinanza n. 25 del 29/06/2021;

**VISTO:**

- l'art. 50, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 21 del Regolamento comunale di Polizia Urbana e la civile convivenza;
- l'art. 11 del Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- la Legge 689/81;

## **ORDINA**

1. **Fino al 30 settembre 2023, dalle ore 00.00 alle ore 06.00**, in tutta l'area pubblica del centro storico delimitato dalle mura cinquecentesche (escluso Prato della Valle per quanto attiene ad eventuali manifestazioni autorizzate) e di una porzione del rione Portello, come rappresentata dalle allegate planimetrie, le quali formano parte integrante della presente Ordinanza, il divieto di far uso di qualsiasi strumento musicale nonché di riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori o altri accessori di amplificazione acustica;

2. È altresì vietato, nelle medesime circostanze, l'utilizzo di qualsiasi altro dispositivo in grado di produrre emissioni sonore tali da creare disturbo;

L'inottemperanza ai divieti di cui ai punti 1 e 2 è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo i principi della legge n. 689/81;

## **INCARICA**

il Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni - di provvedere al posizionamento e alla rimozione di idonea segnaletica nei punti di maggior aggregazione del centro storico e del rione Portello;

### **AVVERTE**

che ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;


### **DISPONE INOLTRE**

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova;
- al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- All'Università degli Studi di Padova;
- all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
***Sergio Giordani***


# AREA PORTELLO



AREA COMPRESIVA DELLE SEGUENTI VIE:

PORTA PORTELLO - LUNGARGINE PIOVEGO - VIA GRADENIGO - VIA OGNISSANTI - VIA ORUS - VIA SAN MASSIMO  
VICOLO SAN MASSIMO - VIA TIEPOLO - VIA BELZONI - LARGO MENEGHETTI - PONTE OMIZZOLO - VIA JAPPELLI

## PERIMETRO MURA DEL 500



AREA DEL PRATO DELLA VALLE ESCLUSA